



Città di Lucca  
Il Sindaco

**OGGETTO: Divieto di consumo di bevande alcoliche e di utilizzo di contenitori in vetro all'interno dei parchi comunali attrezzati a parchi gioco per bambini.**

## IL SINDACO

Premesso che

pervengono all'Amministrazione Comunale numerose segnalazioni e richieste di intervento per la presenza di soggetti in stato di ebbrezza e per il continuo rinvenimento di contenitori in latta e bottiglie di vetro, anche in frantumi, gettati a terra in parchi pubblici attrezzati come parchi gioco per bambini;

l'abbandono di contenitori di vetro può costituire elemento di pericolo per la sicurezza pubblica qualora vengano rotti in spazi pubblici o vengano utilizzati quali strumenti impropri per ledere o danneggiare;

detto comportamento, di per sé già sanzionabile quale abbandono di rifiuti, desta anche allarme sociale, creando nella cittadinanza la percezione di degrado e scarsa sicurezza;

le aree attrezzate a parchi gioco risultano essere situate nei seguenti luoghi: Catro – S. Maria del Giudice; S. Maria a Colle (via di Fregionaia); Ponte a Moriano (Parco Fluviale); S. Vito (via delle Pierone); Piazzale S. Donato; S. Anna (via De Gasperi); S. Anna (via Don Minzoni); S. Lorenzo a Vaccoli (via di Vaccoli dietro alla scuola elementare); S. Marco (via Salicchi); S. Vito (scuola elementare via Giorgini); S. Maria del Giudice (via Vecchia per Pisa); Parco Valgimigli; via Bacchettoni (dietro isola ecologica); Giardino degli Osservanti (via Bacchettoni); S. Filippo (via di S. Filippo); Percorso Vita a Mutigliano; S. Anna (via Togliatti); S. Concordio (via Nottolini “Gli Orti”); S. Concordio (via della Formica).

l'art. 54 c.4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli Enti Locali”, a norma del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, che definisce il concetto di sicurezza urbana come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

che il Comune di Lucca ha emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 09.10.2008, il Regolamento d'uso dei parchi gioco, il quale all'art. 5, comma 1, lettera j), elenca tra le attività interdette “il bivacco, l'abuso di bevande alcoliche e la sistemazione di giacigli”, ma non vieta il mero consumo di bevande alcoliche;

si ritiene necessario emettere un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000 che, nelle more della modifica del Regolamento d'uso dei parchi gioco, vieti



Città di Lucca  
Il Sindaco

il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione, in detti parchi, per evitare che si crei un clima di insicurezza tale da limitare la fruizione di aree gioco e parchi pubblici da parte della cittadinanza ed in particolare dell'utenza debole, bambini ed anziani, e al fine di garantire la convivenza civile salvaguardando i diritti alla salute e al riposo;

quanto sopra premesso

visti la L. 7 agosto 1990 n. 241 e il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

### ORDINA

**Che nelle aree attrezzate a verde pubblico e/o attrezzate a parco giochi del territorio comunale, elencate in premessa, con esclusione del complesso delle Mura Urbane il cui utilizzo è disciplinato con apposito Regolamento, sia vietato fino al 31 marzo 2016, dalle ore 00,00 alle ore 24,00:**

1. **il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione.**

### AVVERTE

la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, alla sanzione di cui all'articolo 650 c.p.;

### DISPONE

- di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- ai servizi competenti è demandata l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti in relazione alla presente ordinanza.

### DÀ ATTO

A norma dell'art. 3, comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Lucca e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Lucca.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Firma digitale

IL VICESINDACO  
Ilaria Vietina